

Disciplinare di produzione della Ceramica Artistica e Tradizionale di Castellamonte

INDICE

Premessa - Cenni storici

Art.1- Diritto alla denominazione

Art.2 - Zona di produzione

Art.3 - Materie prime e fasi produttive

Art.4 - Stili e decori della tradizione ceramica di Castellamonte

Art.5 - Criteri di valutazione della produzione ceramica artistica tradizionale

Art.6 - Marchio e denominazioni

Art.7 - Produttori innovativi

Art.8 - Comitato di disciplinare

NOTE

Premessa Cenni storici

La tradizione ceramica castellamontese è, in Piemonte, saldamente affermata da molti secoli.

La presenza di giacimenti di argille idonee alla produzione, utilizzate da tempi immemorabili, i numerosi reperti concreti di materiali e manufatti ceramici, una copiosa documentazione storica, la presenza sino a qualche decennio fa di una cospicua struttura industriale ben nota non solo in Italia, comprovano ampiamente la vocazione locale.

In tempi recenti e per cause almeno in parte estranee alla situazione ambientale specifica, l'industria dei refrattari è praticamente quasi scomparsa.

Sono per contro vive e vitali le produzioni tradizionali di stufe e di stoviglieria pregiata che, negli ultimi decenni, si sono affermate per la qualità dei prodotti, la serietà professionale dei produttori e la notorietà acquisita da parecchi artisti Castellamontesi.

Ad oggi gli artigiani Castellamontesi, oltre a produzioni di carattere moderno ed innovativo, perpetuano la tradizione secolare affinché il patrimonio locale non vada disperso, considerato anche che nella sua autenticità riassume valori e gusti di spiccata qualità.

L'Istituto Statale d'Arte "Felice Faccio", fondato nel 1920, ha saputo, anche nei periodi più negativi, conservare i valori della tradizione artigianale. È l'unica Scuola esistente in Piemonte per le discipline ceramiche e gode di ottima fama comprovata dalla presenza di allievi che giungono anche da Torino e da altre zone della Regione.

Dal 1960 una mostra annuale di ceramica che presenta, assieme alle opere dei più noti ceramisti nazionali ed europei, i prodotti degli artisti e degli artigiani locali è ormai ritenuta una delle più importanti e serie manifestazioni italiane del settore ed è visitata da 20.000 persone.

Tutti questi "valori" contribuiscono a confermare Castellamonte come "Capitale piemontese della Ceramica", non indegna di affiancarsi a centri italiani ben famosi nel mondo per le loro secolari tradizioni.

INDICE

Art. 1 Diritto alla denominazione

1. La denominazione di origine "Ceramica Artistica e Tradizionale di Castellamonte", in base alle leggi 9 luglio 1990 n.188 e 6 febbraio 1996 n.52, e s.m.i., è riservata ai ceramisti iscritti nel Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale depositato presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato di Torino e al registro dei produttori di ceramica di qualità presso il Consiglio nazionale ceramico.

2. Detta denominazione viene riportata nei marchi di identificazione apposti sulle opere prodotte nella zona di affermata tradizione ceramica di cui all'art.2, che rispondono alle caratteristiche, alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

3. Sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, di cui all'art.4, divenuti patrimonio storico e culturale di Castellamonte, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.

INDICE

Art. 2 Zona di produzione

1. La produzione oggetto del presente disciplinare deve avvenire nelle "botteghe d'arte" - o laboratori - posti entro il territorio comunale di Castellamonte e la zona P.I.P. intercomunale di Castellamonte, Bairo, Baldissero Canavese e Torre Canavese.

INDICE

Art. 3 Materie prime e fasi produttive

1. Per la produzione di ceramica artistica e tradizionale, e specificatamente quella della stoviglieria (faenze ingobbiate e faenze verniciate) e di fregi architettonici (terracotta, faenze ingobbiate e faenze verniciate), nonché delle tradizionali "stufi di ceramica di Castellamonte", le argille dovrebbero essere preferibilmente ottenute dai bacini del comprensorio castellamontese, ai fini di difendere e conservare le caratteristiche tecniche, produttive, strutturali e morfologiche dei prodotti ceramici, valorizzando l'antica tradizione della zona.

2. E' consentito l'utilizzo di altre argille, purchè le proprietà chimico-fisico e le caratteristiche tecnologiche del prodotto finito mantengano intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie produttive ceramiche della zona.
3. E' prescritto l'uso di argille rosse. E' consentito l'uso di argille rosse miste ed altre argille solo per particolari produzioni a colaggio, purchè restino salvi i caratteri specifici delle faenze verniciate e delle faenze ingobbiate di Castellamonte.
4. Tutte le fasi produttive devono venire svolte all'interno della bottega - o laboratorio - del produttore ceramico iscritto al registro, ma è comunque consentito, per la produzione di stoviglie (faenze ingobbiate e faenze verniciate), fornirsi di semilavorati (biscotto) realizzati entro il territorio nazionale, quando non reperibili in loco, purchè con le caratteristiche proprie castellamontesi.
5. Non è consentito l'utilizzo di processi di realizzazione seriale (decalcomanie, serigrafie e quant'altro non realizzato con tecnica manuale originale) nella produzione di motivi decorativi o decorazioni che appartengono agli stili e decori della tradizione ceramica castellamontese.
6. Tutte le materie prime per la produzione di ceramica artistica e tradizionale devono avere proprietà chimico-fisiche necessarie per mantenere le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche suddette, definite in conformità alle norme UNI.
7. Le fasi produttive e la tecnica impiegata devono assicurare che il prodotto finito mantenga intatte tutte le caratteristiche peculiari delle tipologie merceologiche di cui al precedente punto.

INDICE**Art. 4*****Stili e decori della tradizione ceramica di Castellamonte***

1. Sono storici della tradizione ceramica castellamontese la produzione di:
 - refrattari e stufe
 - stoviglieria (faenze ingobbiate e faenze verniciate)
 - fregi architettonici e complementi (terracotta, faenze ingobbiate e faenze verniciate)
 - grès salato
2. Il rispetto e la fedele osservanza dei modelli, forme, stili, decori di dette produzioni tradizionali verranno riscontrati con gli archetipi esistenti nel museo della ceramica in Castellamonte, in altri musei o collezioni in Italia ed all'estero, nelle documentazioni fornite da catalogazioni compresi quelli originali di antichi laboratori, da stampi originali o parti di esse.

INDICE**Art. 5*****Criteri di valutazione della produzione ceramica artistica tradizionale***

1. La ceramica artistica e tradizionale deve rispondere a criteri di continuità, non aziendale o mercantile, ma storica e produttiva, tali da consentire, sia a livello qualitativo che produttivistico, il raggiungimento di risultati facilmente apprezzabili e riconoscibili.

INDICE**Art. 6*****Marchio e denominazioni***

1. Costituisce parte integrante del presente disciplinare un marchio consistente nella rappresentazione grafica di carattere generale definita ed approvata dal Consiglio nazionale ceramico. Il marchio, nel suo modello nazionale, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) la denominazione legale "ceramica artistica e tradizionale", che può essere rappresentata anche tramite sigla alfabetica;
 - b) la zona di affermata tradizione ceramica individuata con il nome Castellamonte o, in alternativa, oppure in aggiunta, tramite una rappresentazione grafica di carattere distintivo, consistente in disegni, figure, scritte o colori relativi alla produzione ceramica da tutelare.
2. Nel modello di marchio restano disponibili appositi spazi o campi, delimitati in modo da consentire ai singoli produttori ceramici iscritti al Registro di apporre i segni necessari alla propria identificazione. A tal fine ogni produttore deve indicare:
 - a) il nome, la sigla, il segno o il numero di iscrizione nel Registro secondo i tipi che ogni produttore è tenuto a depositare presso il Registro della Commissione Provinciale per l'Artigianato e presso il Comitato di Disciplinare;
 - b) le tipologie dei materiali utilizzati dal produttore - grès, terracotta, faenze, ecc. - definite in conformità alle norme UNI, per le quali possono essere utilizzate sigle di identificazione.
3. In ogni manufatto devono essere indicati in modo indelebile:
 - a) la denominazione legale e gli elementi distintivi di identificazione della zona di cui al presente disciplinare;
 - b) gli elementi distintivi di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente comma;
 - c) per le produzioni destinate a venire a contatto con sostanze alimentari o con sostanze di uso personale, la specifica indicazione prevista in conformità alle norme vigenti.

INDICE**Art. 7
Produttori innovativi**

1. Possono essere tutelate, ai sensi del presente disciplinare, quelle produzioni ceramiche contenenti le forme ed i decori innovativi che possono essere considerate come un naturale sviluppo ed aggiornamento dei modelli, delle forme, degli stili e delle tecniche tradizionali, nel rispetto della tradizione artistica, ivi compresi prodotti unici di indubbia originalità, nei quali figuri l'impegno creativo ed intellettuale verso la ricerca e l'innovazione, in funzione dell'ampliamento dei valori del patrimonio della zona.

2. I ceramisti, avvalendosi di ogni ampia libertà creativa e tecnologica, operano per elevare continuamente la qualità della loro produzione, agendo in stretta collaborazione fra loro e rivolgendosi, ove necessario, al museo locale, all'Istituto Statale d'Arte e ad ogni altra struttura ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente comma.

INDICE**Art. 8
Comitato di disciplinare**

1. Il presente disciplinare è sottoposto alla vigilanza del Comitato di disciplinare, costituito ai sensi della legge 188/1990 e s.m.i..

2. Per le funzioni e l'operatività del Comitato stesso si fa riferimento all'art.7 della legge 188/1990 e s.m.i. e al relativo Regolamento e delibere di attuazione.

INDICE**NOTE**

Disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico del 10.12.97 e successive integrazioni in data 30.11.99 (Marchio) e 28.11.02 (Planimetria).

COMITATO DI DISCIPLINARE DELLA CERAMICA ARTISTICA E TRADIZIONALE

In base all'art.7 della legge 188/1990, il Comitato è composto da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

E' quindi un organismo di vigilanza e tutela, che deve assicurare il rispetto delle norme del disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale.

Per assicurare la miglior funzionalità, si propone un Comitato di 7 membri, così composto:

- Comune di Castellamonte: Sindaco o suo delegato
- Regione Piemonte: Assessore all'Artigianato o suo delegato
- Provincia di Torino
- Museo della Ceramica di Castellamonte
- Consiglio nazionale ceramico: operatore del settore (artigiano, artista, insegnante)
- Organizzazioni artigiane a struttura nazionale: un rappresentante
- Associazione dei ceramisti di Castellamonte: operatore del settore (artigiano, artista, insegnante).

INDICE